



Legge federale sulla geoinformazione

(Legge sulla geoinformazione, LGI)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 2023¹,
decreta:

I

La legge del 5 ottobre 2007² sulla geoinformazione è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 60 capoverso 1, 63, 64, 75a, 95 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale³,

Art. 3 cpv. 1 lett. k–n

¹ Ai sensi della presente legge si intendono per:

- k. *dati geologici*: dati e informazioni sul sottosuolo geologico, in particolare la struttura, la natura e le proprietà, sull'uso passato e presente, sul valore economico, sociale e scientifico e sui processi geologici passati, presenti e potenziali;
- l. *dati geologici primari*: dati di misurazione, registrazioni, documentazioni e osservazioni dirette delle proprietà geologiche;
- m. *dati geologici primari processati*: dati geologici primari elaborati per essere in seguito interpretati;
- n. *dati geologici e informazioni secondari*: dati e informazioni geologici derivanti dall'interpretazione di dati geologici primari o di dati geologici primari processati.

¹ FF 2023 2059

² RS 510.62

³ RS 101

Art. 28a Messa a disposizione di dati geologici

¹ I detentori di dati geologici primari o di dati geologici primari processati devono metterli a disposizione:

- a. della Confederazione, nella misura in cui i dati sono necessari per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 27 capoverso 2 lettere a–c;
- b. dei Cantoni, nella misura in cui i dati sono necessari per l'adempimento dei compiti previsti dal diritto federale o dal diritto cantonale.

² I detentori di questi dati continuano ad avere il diritto di sfruttarli e utilizzarli.

³ I dati geologici primari sono messi gratuitamente a disposizione della Confederazione e dei Cantoni. La Confederazione e i Cantoni versano un'indennità per la fornitura dei dati geologici primari processati richiesti secondo la presente legge; nel calcolare l'indennità tengono conto dei contributi che hanno già versato.

⁴ Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti:

- a. le modalità per la messa a disposizione dei dati;
- b. l'indennità per la fornitura dei dati geologici primari processati;
- c. l'utilizzazione dei dati e l'accesso agli stessi, tenendo conto degli interessi economici dei titolari, in particolare del segreto di fabbricazione e d'affari;
- d. i requisiti qualitativi e tecnici relativi ai dati.

⁵ La Confederazione acquista i dati geologici secondari in conformità alla legislazione sugli appalti pubblici.

Art. 28b Scambio di dati geologici tra la Confederazione e i Cantoni

La Confederazione e i Cantoni si mettono gratuitamente a disposizione i dati geologici.

Art. 46a Disposizioni transitorie dell'articolo 28a

¹ Per i dati geologici creati fino a un anno dopo l'entrata in vigore dell'articolo 28a, l'obbligo di messa a disposizione è limitato alla forma e ai formati di dati esistenti.

² In questi casi la Confederazione provvede alla preparazione digitale dei dati geologici disponibili solo in forma cartacea e ne sostiene i costi.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 1957⁴ sulle ferrovie*Art. 45* Dati geologici

¹ I gestori delle infrastrutture devono mettere a disposizione della geologia nazionale, su richiesta e a titolo gratuito, i dati geologici raccolti nell'ambito di una procedura di approvazione dei piani o durante l'esecuzione di un progetto approvato.

² Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle modalità di messa a disposizione dei dati, sull'utilizzazione dei dati e sui requisiti qualitativi e tecnici relativi ai dati.

2. Legge federale del 17 dicembre 2021⁵ sul trasporto di merci sotterraneo

Inserire prima del titolo della sezione 4

Art. 24a Dati geologici

¹ Le imprese devono mettere a disposizione della geologia nazionale, su richiesta e a titolo gratuito, i dati geologici raccolti nell'ambito di una procedura di approvazione dei piani o durante l'esecuzione di un progetto approvato.

² Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle modalità di messa a disposizione dei dati, sull'utilizzazione dei dati e sui requisiti qualitativi e tecnici relativi ai dati.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁴ RS 742.101

⁵ RS 749.1

